

**OGGETTO: D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.***

Giungono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito agli *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi* riportati al secondo capoverso dell’attività n.18 dell’Allegato I al D.P.R.151/11.

Al riguardo si evidenzia che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (cfr. D.Lgs.58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, D.Lgs.123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014), non è più possibile fare riferimento ad *artifici pirotecnici declassificati* in quanto tutti i prodotti esplosivi sono ora classificati.

Tutto ciò premesso - nel richiamare anche quanto rappresentato in merito dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare prot.n. 557/PAS/U/017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, trasmessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota DCPREV prot.n. 15373 del 23 dicembre 2015<sup>1</sup> - si ritiene, per quanto di competenza, che gli articoli pirotecnici in “libera vendita”, di cui all’attività specificata al punto 18 cat. B in argomento, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014, emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.

---

<sup>1</sup> Leggasi “2015”. N.d.R.